

DISORDINE POLITICO E ORDINE GIURIDICO

Iniziative e utopie nel diritto internazionale di fine Ottocento

di Luigi Nuzzo

1. *Un giovane avvocato*

Il 10 marzo 1873 un giovane avvocato belga, Gustave Rolin-Jaequemyns, inviava a ventidue selezionati destinatari una *note confidentielle* al fine di organizzare una conferenza internazionale. Gli obiettivi del congresso sarebbero stati «solo» due, tanto semplici quanto difficili da realizzare: formulare i principi fondamentali del diritto internazionale; costituire un corpo permanente o un'accademia per il suo studio e il suo progresso¹.

Per il giurista di Gand l'organizzazione di un grande congresso rappresentava una tappa obbligata del processo di rinnovamento del diritto internazionale cui egli stesso, con la collaborazione di Asser e Westlake, aveva dato avvio fondando nel 1868 la «Revue de droit international et législation comparée»².

Sullo sfondo dell'iniziativa si intravedevano problemi di non poco conto. Il diritto internazionale moderno era un diritto positivo i cui protagonisti principali continuavano ad essere gli Stati, ma non per

¹ G. Rolin-Jaequemyns, *Note confidentielle sur un projet de Congrès ou de Conférence juridique internationale, en vue: 1. de formuler certains principes fondamentaux du droit international; 2. de constituer un corps permanent ou Académie pour l'étude et les progrès du droit international*, in Archivio del Museo Centrale del Risorgimento, Roma (da ora MCRR), fondo Mancini, B. 743 (18), pp. 6-7. La lettera, con alcune modifiche, fu pubblicata con il titolo *De la nécessité d'organiser une institution scientifique permanente pour favoriser l'étude et les progrès du droit international*, in «Revue de droit international et législation comparée», V, 1873, pp. 465-91. I ventidue, come indicato nella lettera d'invito del 22.7.1873, (MCCR, fondo Mancini, B. 858, 15, 1), erano: Asser, Montague Bernard, Bluntschli, Calvo, von Mohl, Drouyn de Lhuys, Goldschmidt, Vernon Harcourt, Heffter, Holtzendorff, Marcos Antonio d'Araujo, de Laveleye, Lorimer, Lucas, Mancini, Moynier, de Parieu, Phillimore, Sclopis, Pierantoni, Vergé, Westlake.

² Sulla fondazione dell'Istituto scrissero, tra gli stessi protagonisti, Alphonse Rivier, Augusto Pierantoni, Albéric Rolin, Enrico Levi Catellani. Cfr. R. Yakemtchouk, *Les origines de l'institut de droit international*, in «Revue générale de droit international public», LXXVII, 1973, pp. 373-423; Martti Koskenniemi, *The Gentle Civiler of Nations. The Rise and Fall of International Law 1870-1960*, Cambridge, University Press, 2001, pp. 12-19; Id., *Gustave Rolin-Jaequemyns and the Establishment of the Institut de droit international (1873)*, in «Revue belge de droit international», XXXVII-1, 2004, pp. 5-11.

questo poteva essere ridotto a mera prassi diplomatica. La comunità internazionale, come aveva sottolineato già Savigny nel *Sistema del diritto romano attuale*, si fondava su una tradizione giuridica comune radicata nella storia e con una forte connotazione cristiana. Si trattava di una rete di valori morali e di principi giuridici condivisi, espressione di un'unica coscienza giuridica europea. Essa costituiva la matrice originaria del diritto internazionale, ad essa erano affidate le relazioni degli Stati civili e di essa i giuristi si dovevano fare interpreti, trasformando un prodotto storico e cristiano in una scienza giuridica dal carattere sistematico³.

Il diritto internazionale era dunque un diritto necessario e non arbitrario che individuava negli Stati lo strumento giuridico per il perseguimento di obiettivi che trascendevano il concetto di sovranità o le logiche imposte dalla ragion di stato. Prima degli Stati vi era l'umanità e l'esistenza di un legame forte e indissolubile in grado di unire i popoli e di imporre a ciascuno di riconoscere l'altro come essere umano⁴.

La coscienza dell'umanità costituiva quindi la fonte principale del diritto internazionale e l'opinione pubblica era l'organo attraverso il quale essa si sarebbe potuta manifestare. L'opinione pubblica, scriveva Rolin-Jaequemyns sul primo numero della rivista, era «veramente e a giusto titolo la regina e la legislatrice del mondo», ma affinché la sua voce potesse divenire sempre più forte e più chiara era necessario che i giuristi ne assumessero la direzione e si incaricassero di interpretarla⁵.

La rivista era nata per il perseguimento di questo obiettivo e per il raggiungimento delle medesime finalità occorreva ora creare un istituto internazionale. L'istituto o l'accademia immaginati da Rolin-Jaequemyns avrebbero permesso ai suoi selezionatissimi membri di esistere come comunità scientifica e di autorappresentarsi come unici interpreti della coscienza dei popoli civili, arrivando ad orientare la politica internazionale dei governi occidentali.

C'est donc à la science du droit – si legge nella sua lettera circolare – qu'il appartient de prendre l'initiative et d'accentuer le sens dans lequel le mouvement peut aboutir⁶.

³ L. Nuzzo, *Un mondo senza nemici. La costruzione del diritto internazionale e il controllo delle differenze*, in «Quaderni fiorentini», XXXIIX-2, 2010, pp. 1317-22.

⁴ J.C. Bluntschli, *Das moderne Völkerrecht der zivilisierten Staaten als Rechtsbuch dargestellt*, Nördlingen, Beck'sche Buchhandlung, 1868, p. 154.

⁵ G. Rolin-Jaequemyns, *De l'étude de la législation comparée et de droit international*, in «Revue de droit international et législation comparée», I, 1869, pp. 1-17; 225-43.

⁶ Ivi, pp. 26-27.

Dalla metà degli anni cinquanta, infatti, dall'Europa e dagli Stati Uniti giungevano chiaramente i segnali di profonde trasformazioni dell'ordine internazionale. Nel 1856, il trattato di Parigi aveva ammesso la Turchia ai vantaggi del diritto pubblico europeo, lasciando fantasticare molti internazionalisti circa l'avvento di un diritto internazionale universale e positivo al tempo stesso⁷. Pochi giorni dopo la firma del trattato, le potenze europee avevano siglato l'abolizione della guerra di corsa e il riconoscimento dei diritti dei non belligeranti nei conflitti marittimi. L'accordo fu accolto come una grande conquista della civiltà giuridica e fu interpretato dalla dottrina come un testo che oltrepassava la sua origine convenzionale e si imponeva come diritto positivo dalla portata «praticamente» universale⁸.

Ancora. Nel 1863, dall'America, era giunto il primo «codice» di diritto internazionale di guerra: il cosiddetto *Lieber's Code*, dal nome del suo autore Francis Lieber che, rivisto da una commissione militare, era stato promulgato da Lincoln con il titolo di *General Orders 100: Instructions for the Government of Armies of United States in the Field*⁹. Si trattava di disposizioni dettate per il caso particolare della guerra civile, ma accolte poi, per il loro valore morale e la sanzione ufficiale, come principi di carattere universale, in grado di attraversare l'oceano e di approdare in Europa. In Europa il successo del *Lieber's Code* fu enorme. Grazie anche alla elaborazione che ne fece Johann Caspar Bluntschli nel 1866, divenne un monumento della «coscienza dei popoli civilizzati», che trascendeva i limiti di una normativa bellica. Rappresentava in modo concreto la capacità della forma codice di individuare e rendere «positivi», assieme alle procedure arbitrali, i principi fondamentali del diritto internazionale¹⁰.

Infine, nel 1871 Stati Uniti e Gran Bretagna avevano dato seguito al Trattato di Washington con il quale, nello stesso anno, avevano individuato le regole fondamentali cui era tenuto un governo neutrale e avevano convenuto di affidare al tribunale arbitrale di Gine-

⁷ Ulteriori osservazioni sul tema nel mio articolo, *Un mondo senza nemici*, cit., pp. 1354-72; e in E. Augusti, *La Sublime Porta ed il trattato di Parigi del 1856. Le ragioni di una partecipazione*, in «Le Carte e la Storia», I, 2008, pp. 151-59.

⁸ L'avverbio è di J.C. Bluntschli, *Das moderne Völkerrecht*, cit., p. 45.

⁹ Il testo di Lieber è edito da L. Friedman, *The Law of War. A Documentary History*, New York, Random House, 1972; cfr. B.M. Carnahan, *Lincoln, Lieber and the Laws of War: the Origins and Limits of the Principle of Military Necessity*, in «American Journal of International Law», LXXXII, 1998, pp. 213-31.

¹⁰ J.C. Bluntschli, *Lieber's Service to Political Science and International Law*, in Francis Lieber, *The Miscellaneous Writing of Francis Lieber, Contributions to Political Science*, Philadelphia, J.B. Lippincot, II, 1881, p. 12. Il titolo del testo di J.C. Bluntschli è *Das moderne Kriegsrecht der zivilisirten Staaten als Rechtsbuch dargestellt*, cit. L'influenza del Lieber's Code sulla riflessione di Bluntschli è analizzata da B. Röben, *Johann Caspar Bluntschli, Francis Lieber und das moderne Völkerrecht*, Baden Baden, Nomos, 2003, pp. 198-209.

vra l'accertamento delle eventuali violazioni inglesi agli obblighi di neutralità commesse durante la guerra di secessione americana¹¹. Il governo britannico, pur dichiarando che i doveri di diligenza specificati nel trattato non potevano essere considerati principi di diritto internazionale positivo né applicarsi retroattivamente, accettava «che gli arbitri, nel decidere le questioni sollevate in conseguenza dei reclami, tenessero presenti le dette regole, come erano state formulate, a fine di decidere se il Governo inglese avesse conformato la sua condotta ad esse» (art. VI). Il tribunale arbitrale, presieduto da Federico Sclopis, riconobbe in parte la fondatezza dei reclami statunitensi e dispose il risarcimento da parte del governo inglese dei danni causati all'Unione dai vascelli a vapore della marina degli Stati confederati. Si chiudeva così una lunga *querelle* tra Stati Uniti e Gran Bretagna e si accendevano le speranze dei giuristi europei di un crescente ricorso all'arbitrato. Parallelamente si dava avvio a una riflessione scientifica sulle regole dei tribunali arbitrali e sulla portata dei principi fissati a Washington nel 1871¹².

Trattati, codici e arbitrati costituivano dunque gli strumenti con cui i giuristi pensavano di «normativizzare» la guerra. Ad essi guardava anche Rolin-Jaquemyns per superare le incertezze del diritto internazionale, avvertendo perciò l'esigenza di una riflessione scientifica collettiva e di una sede in cui potesse sedimentare.

La rivista era quel luogo. Ma dopo le atrocità della guerra franco-prussiana i giuristi non potevano più limitarsi a registrare in modo asettico le trasformazioni dell'ordine internazionale. Erano chiamati a un impegno congiunto per governarle e dirigerle. Di qui l'idea di «un congresso non ufficiale, ma arditamente pubblico ed internazionale», come fin dal 1871 aveva suggerito a Rolin-Jaquemyns Francis Lieber dalla Columbia University di New York. «Il Congresso si riunirebbe – gli aveva scritto il giurista tedesco – con il fine di decidere alcuni punti importanti ed ancora dubbi, di esprimere la opinione della razza ciscaucasica in un manifesto sopra l'arbitrato etc.,

¹¹ Su richiesta di Lieber, del caso se ne occupò J.C. Bluntschli, *Opinion impartiale sur la question de l'Alabama et sur la manière de la résoudre*, in «Revue de droit international et législation comparée», II, 1870, pp. 452-85; cfr. Felix Lehner, *J.C. Bluntschli's Beitrag zur Lösung der Alabamafrage. Eine Episode im Werden der transatlantischen Solidarität*, Zürich, Europa, 1957, in part. pp. 46-47; 57-59; 73-81.

¹² Tra i numerosi commenti al Trattato di Washington mi limito a segnalare quello di C. Cushing, *The Treaty of Washington. Its Negotiation Execution, and the Discussion Relating Thereto*, New York, Harpers & Brothers, 1873; sul ruolo dell'arbitrato nella costruzione del diritto internazionale, v. ora L. Lacchè, *Monuments of International law: Albericus Gentilis and Hugo Grotius in constructing a discipline (1875-1886)*, in L. Nuzzo – M. Vec, a cura di, *The Constitution of International Law as a Discipline*, Frankfurt am Main, Klostermann, in corso di stampa.

una specie di concilio ecumenico, senza papa e senza infallibilità»¹³. L'anno successivo lo stesso Lieber tornò ad insistere sull'opportunità di un simile incontro, commentando il progetto per l'istituzione di un tribunale internazionale per i crimini di guerra al quale lavorava l'avvocato ginevrino Gustave Moynier¹⁴. Anche Moynier, presidente della società di utilità pubblica di Ginevra, membro del comitato internazionale di soccorso ai militi feriti e anima giuridica della prima convenzione di Ginevra del 1864, era da tempo in contatto con Rolin-Jaequemyns, ne aveva ispirato i propositi e ora, nel 1872, ne sosteneva l'iniziativa.

Ai nomi prestigiosi, sul piano internazionale che l'avvocato belga riuscì a guadagnare – oltre a Lieber e Moynier, Bluntschli, Calvo, Holtzendorff, Drouyn de Luhys, Esquirou de Parieu, Katchenowski – si affiancò Pasquale Stanislao Mancini. Il giurista italiano fu subito uno dei protagonisti della fondazione dell'Istituto e uno dei principali artefici del suo successo. La sua autorità scientifica, la sua storia politica e personale, la sua capacità di mediazione ne fecero un punto di riferimento obbligato per i colleghi più giovani, impegnati nel processo di rinnovamento del diritto internazionale. Più ancora delle opere, ne è prova eloquente il suo imponente carteggio.

In verità ai giuristi della nuova generazione il principio di nazionalità, introdotto da Mancini con le celebri prelezioni torinesi del 1851 e del 1852 e da lui ripreso vent'anni dopo, non apparve mai una risposta convincente ai problemi posti sul tappeto. L'eccessiva dipendenza dal caso italiano, la pericolosità politica, le ambiguità teoriche, le continue sovrapposizioni tra dimensione morale e dimensione giuridica impedivano a quel principio di essere una valida soluzione per la crisi del diritto internazionale e ne giustificavano il rifiuto. Tuttavia popolo, spirito nazionale, storia e coscienza erano ancora in Europa le parole chiave per costruire un diritto inter-

¹³ G. Rolin-Jaequemyns, *Note confidentielle*, cit., pp. 9-10; pp. 28-31. «Questa idea – continuava Lieber – ha fatto sorridere una o parecchie persone, pur nullameno io ho continuato a perseverarvi. La cosa sarebbe risibile senza dubbio se si trattasse di far delegare i giuristi dai governi; ma che parecchi giuristi trattino insieme alcuni obbiettivi non vi ha nulla che sia più ridicolo del vedere uno scrittore isolato trattare gli stessi argomenti» (La traduzione italiana utilizzata è di A. Pierantoni, *La riforma del diritto europeo e l'Istituto di diritto internazionale di Gand*, in D. Field, *Prime Linee di un Codice Internazionale*, Napoli, Jovene, 1874, pp. 47-48).

¹⁴ La lettera è datata 10.04.1872, in «*Revue de droit international et législation comparée*», IV, 1872, pp. 331-332. Il progetto di Moynier, *Note sur la création d'une institution judiciaire internationale propre à prévenir et à réprimer les infractions à la convention de Genève*, è edito in «*Bulletin international des sociétés de secours aux militaires blessés*», XI, 1872, pp. 122-131. Sul ruolo di Moynier nella fondazione dell'Istituto v. A. Durand, *The Role of Gustave Moynier in the Founding of the Institute of International Law (1873)*, in «*International Review of Red Cross*», XXXIV, 1994, pp. 542-63.

nazionale svincolato dalle logiche della ragion di stato e affidato ai giuristi. Alla metà del secolo Mancini aveva dato forma giuridica e dignità scientifica a un elemento sfuggente, la coscienza della nazionalità, aveva letto per il suo tramite il processo di unificazione nazionale ed era riuscito a sottrarre il diritto internazionale agli imperativi del concerto delle potenze, attribuendo ai giuristi il delicato compito di riannodare i fili tra diritto e «spirito» del popolo¹⁵. Nonostante i dubbi che serpeggiavano, Rolin-Jaequemyns, non volle rinunciare, come emblema della rivista e dell'istituto, all'autorità di quel discorso che faceva del giurista l'organo dell'opinione pubblica e gli affidava il compito di adeguare l'ordine internazionale alle nuove esigenze della coscienza europea.

Non stupisce quindi che il giurista belga poco prima di dare avvio alla pubblicazione della *Revue*, informasse Mancini, in quei giorni in viaggio tra la Francia e il Belgio¹⁶, dell'iniziativa in corso, gli chiedesse l'autorizzazione per inserire il suo nome tra i collaboratori della rivista e lo invitasse a Gand per discutere con lui il progetto nei dettagli¹⁷. Né appare eccessiva, come vedremo, la lettera affettuosa con cui Rolin-Jaequemyns alla fine di settembre del 1873, sentì il bisogno di manifestare al giurista italiano la sua riconoscenza per il tempo trascorso insieme e per il sostegno fornitogli dalla sua «reputazione», dai suoi scritti e dalle sue «relazioni personali»¹⁸.

Inspirato da Lieber e sostenuto da un gruppo selezionato di giuristi, il 10 marzo 1873 Rolin-Jaequemyns ruppe ogni indugio, mise per iscritto il suo progetto e inviò una lettera a ventidue *hommes éminents*. Ad essi egli affidava la riforma del diritto internazionale. Conviene leggere la sua già citata *Note confidentielle*.

La costruzione di un nuovo ordine internazionale era un obiettivo troppo importante per essere lasciato alla diplomazia e alle can-

¹⁵ L. Nuzzo, *Da Mazzini a Mancini: Il principio di nazionalità tra politica e diritto*, in «Giornale di storia costituzionale», XIV-2, 2007, pp. 168-74 e bibliografia ivi citata.

¹⁶ Mancini, nel 1867 era stato richiesto dal Consiglio del Contenzioso Diplomatico di procedere alla redazione di un codice di diritto internazionale privato. La realizzazione di questo progetto, iniziato però sin dal 1863, lo condusse tra il settembre e l'ottobre del 1867 a Parigi, Bruxelles ed infine a Berlino per promuovere una convenzione internazionale per regolare e garantire i diritti civili dello straniero; P. S. Mancini, *Négociations diplomatiques du gouvernement italien pour une codification conventionnelle du droit international privé. Mémoire*, Ministère des affaires étrangères, s.d., in MCCR, fondo Mancini, B. 645, 7 (12); cfr. A. Pierantoni, *La riforma del diritto europeo*, cit., p. 68; C. Storti, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia. Dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici*, Milano, Giuffrè, 1990, n. 89, pp. 314-15.

¹⁷ MCRR, fondo Mancini, B. 858, 17 (4), Gustave Rolin-Jaequemyns a Mancini, Minderhout, 12.10.1867. Il carteggio tra i due comprende altre richieste di appoggio, promesse di collaborazioni e di far da tramite per ulteriori contatti, e così via.

¹⁸ MCRR, fondo Mancini, B. 858, 15 (7) Gand, 20.9.1873.

cellerie statali, e tuttavia troppo oneroso per poter essere perseguito singolarmente da ciascun giurista. La modernità richiedeva un'inedita «azione scientifica collettiva» rivolta a «stimolare le forze intellettuali, dare loro un centro, un sostegno, un incoraggiamento» con l'obiettivo finale di formulare i principi fondamentali del diritto internazionale e di costituire un corpo permanente per il loro studio¹⁹. Era necessaria «una riunione intima di un gruppo ristretto di uomini, già conosciuti nella scienza del diritto internazionale per i loro scritti, la loro attività ed appartenenti per quanto possibile ai più diversi paesi».

Solo così, grazie ad un corpo scelto di professori, avvocati, politici e diplomatici non più legati da incarichi professionali o vincoli politici con i rispettivi governi, si sarebbe potuto avviare il processo di graduale trasformazione del diritto internazionale consuetudinario in diritto scritto.

Il diritto internazionale si manifestava attraverso gli usi, i trattati e la dottrina. Pur in assenza di una sanzione esso aveva carattere obbligatorio, le sue leggi costituivano il bene comune di tutte le nazioni e ciascuna di essa era tenuta a rispettarle. Il primo obiettivo del congresso sarebbe stato quindi di individuare «alcune regole suscettibili di essere immediatamente trasformate, per mezzo di trattati, in leggi scritte comuni a tutte le nazioni». Occorreva rendere obbligatorio, prima di aprire le ostilità, il tentativo di conciliazione da parte di una potenza terza e amica, ricorrere all'arbitrato e applicare a tutti gli Stati le regole sulla neutralità stabilite nel trattato di Washington del 1871²⁰. Era invece dubbio, e comunque prematuro, puntare a una codificazione del diritto internazionale. Tutt'al più, concedeva il giurista belga, si sarebbe potuto discutere pregiudizialmente se il diritto internazionale fosse giunto ad un punto tale di sviluppo da rendere necessario un codice valido per tutte le nazioni civili e, in caso affermativo, secondo quale principio si sarebbe dovuto procedere alla sua codificazione²¹.

Per l'immediato, era necessario creare un istituto o un'accademia formata da eminenti giuristi, che conferisse continuità all'azione scientifica collettiva, per promuovere la formazione di un'alta giurisprudenza, specie in materia di diritto internazionale privato, cui gli Stati dovevano sentirsi vincolati. L'associazione alla quale pensava Rolin-Jaequemyns era dunque un *corps savant*, la cui autorità morale

¹⁹ G. Rolin-Jaequemyns, *Note confidentielle*, cit., pp. 6-7.

²⁰ Ivi, pp. 36-40.

²¹ Ivi, p. 41.

discendeva dall'autorevolezza scientifica dei suoi membri e delle sue decisioni.

Libera da qualunque condizionamento istituzionale, con il suo assoluto rigore, l'istituto si candidava ad essere l'organo dell'opinione pubblica del mondo civilizzato e i suoi membri avrebbero dovuto, collettivamente, rivolgere tutti i loro sforzi alla conoscenza, alla diffusione e allo sviluppo del diritto internazionale. Il perseguimento di scopi scientifici e il carattere non ufficiale o non governativo avrebbero segnato il suo carattere e avrebbero differenziato l'istituto dagli altri progetti in corso di realizzazione tra l'Europa e l'America all'inizio degli anni settanta dell'Ottocento.

L'incertitude des préceptes, lamentata da Savigny, che impediva al diritto internazionale di essere «un diritto positivo perfetto», doveva essere superata con un lavoro consapevole della distanza tra dimensione morale e dimensione giuridica, un lavoro sia pratico che teorico, fondato sullo studio dei principi fondamentali e sulla loro applicabilità alle questioni attuali, lontano dai compromessi della politica così come dalla retorica e dalle utopie umanitarie dei movimenti pacifisti²².

La pace era un'aspirazione da perseguire. Ma non era il fine della riforma da realizzare, che doveva intanto mirare ad affermare «il diritto nella guerra come nella pace»²³. La guerra, aveva già scritto Bluntschli nel suo fortunato manuale del 1868, era «uno strumento rozzo e per niente sicuro di proteggere il diritto», ma non poteva essere esclusa dall'orizzonte dei giuristi ed era velleitario cercare di eliminarla²⁴. Il diritto, infatti, non si instaurava con i proclami o con le maledizioni. Al contrario si imponeva, secondo l'insegnamento di Savigny, fissando regole chiare a partire da una profonda riflessione storica²⁵.

Rolin-Jaquemyns non era così ingenuo, però, da escludere che la «soluzione definitiva» ai problemi della politica internazionale non fosse più affidata al concerto europeo o alla prassi diplomatica delle nazioni civilizzate. Nella rappresentazione di Rolin-Jaquemyns gli Stati non erano scomparsi, né l'attività diplomatica e politica dei governi appariva incompatibile con l'azione scientifica di un organo

²² Nel 1842 si era tenuto a Londra il primo congresso della pace, cui erano seguiti quelli di Parigi, Bruxelles, Francoforte, cfr. I. Abrams, *The Emergence of the International Law Societies*, in «The Review of Politics», XIX-3, 1957, pp. 361-80; ora L. Tedoldi, *Costruire la giustizia internazionale. Alle origini delle organizzazioni giudiziarie internazionali: temi e problemi*, in «Annali dell'Istituto storico italo germanico», XXXV, 2009, pp. 11-37.

²³ G. Rolin-Jaquemyns, *Note confidentielle*, cit., p. 26.

²⁴ J.C. Bluntschli, *Das moderne Völkerrecht*, cit., p. 7.

²⁵ G. Rolin-Jaquemyns, *Note Confidentielle*, cit., p. 21; Id., *De la nécessité*, cit., p. 466.

collettivo «libero e disinteressato»²⁶. Realisticamente, invece, l'adunanza progettata avrebbe avuto carattere non ufficiale, i partecipanti sarebbero intervenuti a titolo personale, e gli Stati avrebbero mantenuto un diritto di veto sulla nomina di un proprio cittadino a membro dell'istituto. Il diritto di veto non avrebbe costituito, tuttavia, un diritto d'intervento dei governi nazionali nella vita dell'accademia o dell'istituto, né avrebbe modificato le sue caratteristiche. Si sarebbe trattato, piuttosto, semplicemente di una misura che avrebbe permesso loro di difendersi contro la scelta di persone che sarebbero state apertamente ostili. «I governi non devono incidere sulla libertà dell'Accademia – concludeva Rolin-Jaequemyns – ma l'Accademia non può neppure fare delle scelte che avrebbero il carattere di una manifestazione politica contro quello o quell'altro governo»²⁷.

2. Tra Gand e Bruxelles

Il rinnovamento del diritto internazionale era affidato, quindi, a pochi selezionati uomini in grado di coordinare un'azione scientifica collettiva. Ciò avrebbe permesso di preservare il carattere apolitico e privato dell'iniziativa e al contempo di segnare la differenza tra il progetto di Rolin-Jaequemyns e quelli che nello stesso torno d'anni erano oggetto degli sforzi di pacifisti e filantropi.

Nei primi anni settanta dell'Ottocento si moltiplicavano infatti iniziative per molti aspetti simili. Rolin-Jaequemyns ricordava nella *Note confidentielle* l'invito rivoltogli dal reverendo James B. Miles e dal pacifista americano Elihu Burrit di partecipare nel settembre del 1872 a un Congresso internazionale per la pace presso l'istituto Cooper di New York con l'obiettivo di redigere un codice internazionale destinato «ai governi e ai popoli della cristianità»²⁸.

Il congresso alla fine non aveva avuto luogo, ma l'iniziativa americana non solo non si era interrotta, ma sembrava suscitare qualche preoccupazione nell'avvocato di Gand.

Nel 1873, mentre Rolin-Jaequemyns si affannava in un fitto carteggio con i più importanti giuristi europei, Miles, segretario dell'American Peace Society, sbarcava in Europa per promuovere,

²⁶ G. Rolin-Jaequemyns, *Note confidentielle*, cit., pp. 15-16.

²⁷ Ivi, p. 45.

²⁸ Rolin-Jaequemyns ricordava che la redazione di codice di diritto internazionale era anche l'obiettivo del *Comité de l'alliance universelle de l'ordre et de la civilisation* riunitosi a Parigi nel giugno del 1872 e di un progetto che Henry Richard aveva in animo di presentare alla Camera dei Comuni in Inghilterra (ivi, pp. 23-24).

attraverso una conferenza internazionale aperta anche a diplomatici, filantropi e politici, la redazione di un codice di diritto delle genti²⁹.

Miles viaggiò in Francia, in Italia e in Germania, ed incontrò a Gand Rolin-Jaequemyns, il quale ebbe modo di informare in un'appendice alla *Note Confidentiale* i suoi ventidue corrispondenti del tenore cordiale del loro incontro. Accennò alla «simpatia» con cui egli aveva aderito all'iniziativa americana e ai dubbi che non aveva potuto fare a meno di manifestare. «A noi sembrava essenziale – scriveva – non seguire le tracce un po' vaghe dei “Congressi della pace”, neppure adottarne il nome e preoccuparci soprattutto del carattere strettamente scientifico dell'opera»³⁰.

Miles, continuava il giurista belga, sembrò accogliere le sue osservazioni e gli fece la gentilezza di comunicargli i quesiti che aveva posto a Mancini e ad altri importanti giuristi.

Le domande, scritte in italiano e riportate da Rolin-Jaequemyns in calce nell'appendice, erano le seguenti:

Se io sia disposto ad appoggiare l'idea della costituzione di un senato di Pubblicisti Europei ed Americani per lo studio di un Progetto di codificazione delle regole fondamentali del diritto internazionale, con lo scopo di sottoporre poscia un tal progetto all'esame ed alla approvazione di un numeroso congresso di giureconsulti e statisti.

Se io pensi che tale Congresso dovrebbe essere ufficiale e convocato con la cooperazione dei governi.

Quale sarebbe il tempo ed il luogo opportuno per le proposte convocazioni.

Mancini rispose il 17 febbraio 1873. La sua risposta fu pienamente condivisa da Pierantoni e ripresa, con qualche distinguo, da Heffter e Holtzendorff³¹. La lettera di Mancini fu pubblicata integralmente nel numero di giugno 1873 di *The Advocate of Peace*, l'organo della società pacifista americana, ma ampi stralci vennero anche riportati da Rolin-Jaequemyns nell'appendice alla *Note confidentielle*³².

²⁹ Sull'iniziativa di Miles v. il breve resoconto scritto dallo stesso pacifista americano, *The Association for the Reform and Codification of the Law of the Nations*, New York, Barnes & Co, 1876; diffusamente I. Abrams, *The Emergence of the International Law Societies*, cit., pp. 361-80; una sintesi in R. Yakemtchouk, *Les origines de l'institut de droit international*, cit., pp. 381-387.

³⁰ G. Rolin-Jaequemyns, *Note confidentielle*, cit., pp. 49-50.

³¹ I due giuristi tedeschi, pur sottoscrivendo pienamente la lettera di Mancini, subordinavano la loro adesione al progetto di Miles all'assenza di qualunque riferimento alla pace perpetua o a una condanna assoluta della guerra. Nella rivista americana non viene fatta però menzione di questa importante precisazione.

³² «The Advocate of Peace», IV, 8, 1873, p. 58. Holtzendorff e Heffter risposero il 24.02.1873, cit. in G. Rolin-Jaequemyns, *Note confidentielle*, cit., p. 54. Queste risposte sono pubblicate anche nel *Bullettin de la société française des amis de la paix* di marzo e aprile 1873, pp. 31-46, insieme con le opinioni di Lucas, de Parieu, Drouyn de Lhuys, Calvo.

Mancini condivideva le aspirazioni di Miles, ma suggeriva numerose cautele. Se riteneva possibile progettare la redazione di un codice di diritto internazionale, con forza riteneva che l'iniziativa non dovesse essere affidata ai governi o alle grandi manifestazioni pacifiste³³.

L'obiettivo non era semplicemente organizzare un congresso. Si trattava invece di costituire un comitato «non ufficiale» nel centro dell'Europa al quale partecipasse un numero ristretto di selezionati giuristi europei e americani. Sarebbe stato questo «Senato di pubblicisti», scriveva Mancini, a organizzare i congressi e ad assumersi il compito di stendere il progetto di codificazione. Ciò avrebbe impedito, da un lato, ingerenze e pressioni politiche e, dall'altro, che gli stessi governi potessero sfuggire all'autorità morale delle risoluzioni giuridiche presentate, evocando la dimensione utopistica di simili incontri. La costruzione dell'ordine internazionale era un problema giuridico che necessitava di risposte concrete e che andava affidato ai giuristi. In sostanza, da buon mediatore qual era, Mancini proponeva di far confluire l'iniziativa americana in quella di Rolin-Jaequemyns, confortato anche dall'adesione di Holtendorff ed Heffter. Il comitato promotore sarebbe dovuto divenire «un centro permanente di corrispondenza, di comunicazioni, di lavori preparatori» della stessa American Peace Society. Esso avrebbe avuto negli uffici della «Revue de droit international et législation comparée» la sua sede e nella rivista il suo organo ufficiale e lo strumento di pubblicazione dei suoi lavori.

Rolin-Jaequemyns apparve molto soddisfatto della risposta del giurista italiano e nel luglio seguente manifestò a Mancini tutto il suo apprezzamento³⁴.

Il tema della codificazione del diritto internazionale, avanzato da Miles, lo divideva, però, dai suoi interlocutori. A differenza di Mancini, Heffter e Holtendorff che si erano mostrati possibilisti circa l'eventualità di inserirlo tra gli obiettivi dell'istituto, Rolin-Jaequemyns, pur senza farne una questione dirimente a fronte delle adesioni ricevute alla sua iniziativa da parte di giuristi di prima grandezza, era decisamente contrario. Pochi mesi prima, infatti, nella let-

³³ Federico Sclopis si mostrò ancora più scettico «La sola idea di un grande incontro non ufficiale – scriveva, il 19.02.1873, «The Advocate of Peace», IV, 8, 1873, p. 57 – mi spaventa. Cosa ci si può aspettare da lingue confuse ed idee incoerenti che non mancano di essere manifestate già nel primo giorno!».

³⁴ «Cette réunion – aggiungeva Rolin-Jaequemyns nella lettera a Mancini del 22.7.1873, in MCCR, fondo Mancini, B. 858, 15 (2) – ne doit pas faire double emploi avec la nôtre, la création de l'Institut ne préjugeant rien ni pour ni contre la codification immédiate. Seulement on peut affirmer que, si ce dernier project est réalisable en tout ou partie, la création de l'Institut lui sera d'un grand secours».

tera con cui rispondeva ai quesiti di Miles, aveva diplomaticamente evitato di affrontare il tema della codificazione e preferito rimarcare con forza la specificità della sua iniziativa. Così, riprendendo le riflessioni già formulate nella lettera circolare, aveva ribadito la necessità che la conferenza internazionale mantenesse un carattere «non ufficiale» e si prefiggesse i due obiettivi già indicati: la costituzione di un'istituzione scientifica permanente e la dichiarazione di pochi ma condivisibili principi³⁵. E tra questi la codificazione non era compresa.

L'iniziativa di Rolin-Jaequemyns ottenne un grosso successo³⁶. Quasi tutti i destinatari della *Note* riconobbero l'opportunità di un'azione scientifica collettiva per la riforma del diritto delle genti e manifestarono la loro adesione, sia sottolineando l'importanza del progetto, sia individuando nella necessità di costituire un istituto di diritto internazionale il primo obiettivo. Ma la fondazione di un istituto internazionale indipendente dalle diplomazie degli Stati europei e lontano dagli slanci utopistici delle società pacifiste, non era un obiettivo facilmente raggiungibile. Rolin-Jaequemyns ne era consapevole e temeva che assumere tra gli scopi dell'istituto anche la redazione di un codice di diritto internazionale avrebbe reso ancora più fragile la sua creatura.

Perciò pubblicando, con modifiche, tagli e integrazioni, la *Note confidentielle* del 10 marzo del 1873 nel numero della «Revue» dello stesso anno, tornò a manifestare i suoi dubbi. Fin tanto che non si fosse raggiunto un accordo sui più elementari principi del diritto internazionale – cosa è uno Stato; cosa è una nazione; teoria del non intervento; regole di neutralità; teoria delle obbligazioni; forza obbligatoria dei trattati – sarebbe stata «illusoria, scriveva, la speranza di redigere un codice di diritto internazionale suscettibile di essere accettato come legge positiva da tutto un gruppo di Stati»³⁷. La codificazione era un valido e importante strumento per favorire lo sviluppo del diritto internazionale e la sua comprensione, ma occorreva avere pazienza. Discutere fin dall'inizio di codice senza prima avere chiaro cosa codificare avrebbe potuto pregiudicare la nascita dell'istituto, seminando divisioni tra i suoi sostenitori e i suoi detrattori. Era più opportuno concentrarsi su un lavoro di «interpretazio-

³⁵ La lettera di Rolin-Jaequemyns è del 26 marzo 1873, in «The Advocate of Peace», IV-8, 1873, p. 64.

³⁶ «Sur vingt-deux jurisconsultes et hommes d'État consultés – si legge nelle *Communications relatives à l'Institut de droit international*, in «Revue de droit international et législation comparée», V, 1873, p. 668 – deux seulement ont mis en discussion la nécessité, la possibilité et l'opportunité d'organiser une action scientifique collective dans le droit des gens».

³⁷ G. Rolin-Jaequemyns, *De la nécessité*, cit., pp. 463-91.

ne dottrinale collettiva» del diritto esistente per definire una tavola di principi «elementari» condivisi.

Annunciata l'iniziativa dalle pagine della rivista non rimaneva che agire, ma bisognava fare in fretta. Rolin-Jaequemyns infatti aveva appreso da una lettera di Miles del 12 maggio 1873 che gli americani, per impulso di Woolsey e Washburne, stavano organizzando un congresso internazionale in Belgio per l'autunno dello stesso anno. Il giurista belga decise allora di giocare d'anticipo e convocò per l'8 settembre una conferenza presso l'Hôtel de la Ville di Gand «per deliberare sull'organizzazione dell'azione scientifica collettiva e sul progetto di costituzione di un Istituto internazionale di diritto delle genti».

«Tout cela me décide et m'oblige a faire un pas de plus», scriveva nella lettera circolare del 22 luglio 1873 con cui invitava alla conferenza, oltre ai primi destinatari della nota confidenziale, altri diciassette giuristi³⁸. All'ordine del giorno accluse due progetti di statuto, il primo per un Institut (o Academie internationale), il secondo per una Association internationale pour le progrès du droit des gens, basati sui testi redatti da Bluntschli e discussi con lui e con Westlake ad Heidelberg in maggio³⁹.

Nessun rinvio era ormai più possibile. Asser, Holtzendorff, Westlake e Bluntschli, scrisse a Mancini il 16 agosto,

sono del parere che siamo giunti ad un punto in cui è impossibile continuare in modo fruttuoso la corrispondenza senza prima incontrarci. Considerano poi la costituzione di un Istituto di diritto internazionale come qualcosa di sufficientemente

³⁸ I 17 invitati erano: Marquardsen, Laurent, Bancroft Davis, Beach Lawrence, Dudley Field, Wharton, Woolsey, Nicasio Landa, Cauchy, Hauteufille, Esperson, Vidari, Besobrasoff, Bulmerincq, Naumann, Olivecrona, Rüttimann, in MCRR, fondo Mancini, B. 858, 15 (1), Gustave Rolin-Jaequemyns a Mancini, Gand, 22.7.1873.

³⁹ Alla lettera era allegato anche un *Rapport sur les opinions émises en réponse à note confidentielle du mars 1873* (MCRR, fondo Pierantoni, B. 779, 5, 2). L'ordine del giorno può leggersi più agevolmente in *Communications relatives à l'Institut*, cit., p. 669. L'incontro con Bluntschli e Westlake avvenne il 18 maggio. J.C. Bluntschli, *Denkwürdiges aus meinem Leben, auf Veranlassung der Familie, durchgesehen und veröffentlicht von Dr. Rudolf Seyerlen*, Bd. 3, *Die deutsche Periode*, Zweite Hälfte, Heidelberg 1861-1881, Nördlingen, Beck'sche Buchhandlung, 1884, pp. 330-35, aveva inviato a Rolin-Jaequemyns i due progetti il 22.03.1873. Sempre il giurista svizzero si era preoccupato di annunciare l'iniziativa in Germania con un articolo dal titolo *Ein wissenschaftliches, internationales Institut für Völkerrecht*, pubblicato il 30.8.1873, in «Die Gegenwart. Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben», IV, 1873, pp. 129-130. Rolin-Jaequemyns e Bluntschli tornarono ad incontrarsi nell'agosto dello stesso anno ad Heidelberg, cfr. le lettere inviate a Mancini dai due giuristi il 16 agosto con cui rinnovavano l'auspicio di incontrarsi a Gand l'8 settembre, cfr. MCRR, fondo Mancini, B. 858, 16 (3), Bluntschli a Mancini, Heidelberg, 16.8.1873; B. 858, 15 (4), Rolin-Jaequemyns a Mancini, 16.8.1873 con cui il giurista belga chiedeva al giurista italiano, in quei giorni nella Savoia, ad Aix Les Bains, di poterlo ricevere.

serio, non solamente dal punto di vista teorico ma anche dal punto di vista pratico, per giustificare l'incontro dell'8 settembre⁴⁰.

Ma c'è di più. Quei giuristi erano anche tutti d'accordo sull'opportunità di anticipare il congresso che l'*American Peace Society* intendeva organizzare nell'autunno seguente e di limitarne gli spazi d'azione. Non dimentichiamo infatti che negli stessi giorni in cui Bluntschli, Rolin-Jaequemyns e Westlake si erano incontrati ad Heidelberg per definire la struttura del futuro istituto, Dudley Field, Theodore Dwight Woolsey, Emory Washburn, William Beach Lawrence e James Mills, appena rientrato dalla missione europea, avevano fondato, a New York, l'*International Code Committee* e programmato, per il 28 ottobre a Bruxelles, una conferenza internazionale per la riforma e la codificazione del diritto delle genti⁴¹. Bisognava quindi precedere gli americani, ma anche rassicurarli, cosa che Rolin-Jaequemyns si premurò di fare con Miles⁴². Egli infatti informò Mancini che era d'accordo con gli altri amici ad inserire nell'ordine del giorno di Gand il tema della codificazione ma, «loin d'être en antagonisme avec les promoteurs de la codification du droit international», avrebbero espresso tutta la loro «simpatia» per lo scopo che quest'ultimi si prefiggevano⁴³.

Pochi giorni dopo con una lettera circolare Rolin-Jaequemyns rese pubblica l'attenzione dell'Istituto verso l'*International Code Committee*, rivendicò il carattere complementare delle due istituzioni, ma soprattutto affermò che «la fondazione dell'Istituto deve apparire nei riguardi della codificazione internazionale come uno dei più potenti mezzi per facilitarne la realizzazione», e propose (ed ottenne) di aggiungere all'ordine del giorno precedentemente inviato la nomina di una commissione che rappresentasse l'Istituto alla conferenza di Bruxelles⁴⁴.

⁴⁰ MCRR, fondo Mancini, B. 858, 15, 4, cit.

⁴¹ Dudley Field fu eletto presidente, e Miles segretario. La lettera di invito è datata 30.6.1873, in MCRR, Pierantoni, B. 779, 5 (1). La conferenza si tenne però il 10 ottobre.

⁴² I. Abrams, *The Emergence of the International law Societies*, cit., p. 370 ricorda che il 7 giugno del 1873 Rolin-Jaequemyns aveva ribadito in una lettera a Miles dai toni cordiali che l'oggetto della conferenza di Gand non era direttamente rivolto alla codificazione del diritto internazionale, ma solo a fondare un istituto per lo studio e il progresso del diritto internazionale. Tuttavia benché Rolin-Jaequemyns dichiarasse che l'iniziativa non costituiva un'invasione di campo, «the pacifists never quite overcame the feeling that Rolin-Jaequemyns had not played fair».

⁴³ MCRR, fondo Mancini, B. 858, 15 (4), cit.

⁴⁴ Cfr. la lettera circolare di Rolin-Jaequemyns inviata il 25.8.1873 (MCRR, fondo Pierantoni, B. 779, 5, 3), cui erano annessi un *Tableau des Nouveaux amendements, observations et propositions relatifs aux project de statuts de l'Institut international du droit des gens et de l'As-*

L'8 settembre del 1873, nella seduta inaugurale del congresso di Gand, Mancini rispose a nome degli undici giuristi presenti al benvenuto del sindaco della città e sottolineò la distanza che li separava sia «dagli utopisti virtuosi», sia dagli «spiriti timidi senza fede nel progresso morale dell'umanità», esprimendo «l'aspirazione a codificare, se non tutte almeno in parte le regole obbligatorie applicabili» alle relazioni internazionali⁴⁵. L'*Istitut* assumeva dunque la codificazione tra i suoi obiettivi.

Lo statuto dell'associazione precisò che essa non aveva carattere ufficiale e si indirizzava a favorire il progresso del diritto internazionale, proponendosi come organo della coscienza giuridica del mondo civile, a formularne i principi scientifici generali, a diffonderne la conoscenza ed infine a dare «il suo concorso ad ogni serio tentativo di codificazione graduale e progressiva del diritto, internazionale»⁴⁶. Furono nominati i membri effettivi, tra cui i quattro giuristi americani che avevano costituito l'*International Code Committee* e organizzato la conferenza di Bruxelles. Fu fissata all'agosto del 1874, a Ginevra, la riunione successiva, con le rispettive commissioni e i rispettivi relatori, sui temi degli arbitrati internazionali, delle regole di diritto internazionale marittimo introdotte dal trattato di Washington e dei principi generali del diritto internazionale privato. Mancini, Bluntschli, Parieu, Asser, Calvo, Holtzendorff, de Laveleye e naturalmente Rolin-Jaequemyns furono designati a rappresentare l'Istituto alla Conferenza di Bruxelles⁴⁷.

sociation internationale pour le progrès du droit des gens; e la risposta alle osservazioni critiche formulate da Lucas in una lettera del 31.7.1873 (in MCCR, fondo Mancini, B. 858, 19, 12).

⁴⁵ *Journal de Gand*, 10.9.1873, in MCCR, fondo Mancini, B. 858, n 8 (3).

⁴⁶ Il testo dello statuto è in *Communications relatives a l'Institut*, cit., pp. 703-710. Anche nel preambolo non manca un riferimento alla codificazione. L'Istituto assumeva infatti il compito di preparare mediante un lavoro graduale «quella codificazione del diritto internazionale che si reclama in questo momento con tanta insistenza, e della quale alcuni de' nostri membri hanno già fatto il saggio nei libri generalmente conosciuti e spesso citati come valenti autorità» (la traduzione è di A. Pierantoni, *La riforma del diritto delle genti*, cit., pp. 58-59). Gli undici fondatori che discussero e firmarono lo statuto sono: Besobrasoff, Bluntschli, Calvo, Field, de Laveleye, Lorimer, Mancini, Moynier, Pierantoni, Rolin-Jaequemyns. Ad essi vanno aggiunti i membri effettivi: Montague Bernard, Cauchy, Drouyn de Lhuys, Esperson, Esquirou de Parieu, Goldschmidt, Vernon Harcourt, Hautefeuille, Heffter, Holtzendorff, Nicasio Landi, Laurent, Beach Lawrence, Lucas, Naumann, Olivecrona, Sclopis, Vergè, Vidari, Westlake, Warthon, Woolsey. Dopo la redazione dello statuto gli undici fondatori decisero di cooptare: Washburn, Massé, von Stein, Ahrens e successivamente Bulmerincq.

⁴⁷ Alla conferenza di Bruxelles parteciparono anche Montague Bernard, Chauchy e Massé. Chiusa la seduta Bluntschli, *Das genter Institut und die brüsseler internationale Conferenz für Völkerrecht*, «Die Gegenwart», IV, 1873, p. 290 (289-291), esprimeva così la sua soddisfazione: «Ich kann nur dankbar bezeugen, daß ich von Gent mit den freundlichsten Erinnerungen und voll Hoffnung für das große kühne Unternehmen abgereist bin. Ich habe da gesehen, wie leicht wissenschaftliche Männer, wenn sie den guten Willen haben, sich zu verständigen, einig werden. Obwohl die Einzelnen oft von ganz verschiedenen Ansichten ausgingen und Juristen

Fu proprio quest'ultimo – «die Träger und die arbeitende Seele des Instituts» come scrisse di lui Bluntschli – ad intervenire nella seduta di apertura del congresso il 10 ottobre a Bruxelles e ad esprimere a nome dell'istituzione di cui era segretario parole di stima e di «simpatia» verso gli organizzatori e l'iniziativa⁴⁸. Nel breve intervento Rolin-Jaequemyns sostenne la necessità di una collaborazione, senza peraltro tacere sulla distanza che intercorreva tra le due associazioni. Sebbene avessero in comune numerosi membri (la maggior parte dei giuristi), Istituto e Conferenza rimanevano due soggetti profondamente differenti che operavano in modo differente⁴⁹. Da un lato vi erano degli «hommes spéciaux», «un gruppo permanente e necessariamente ristretto di uomini votati allo studio paziente, un centro di informazione e consultazione»; dall'altra degli «hommes honorables», impegnati nel coordinare le forze morali esistenti nelle nazioni civilizzate nell'interesse della pace e della civilizzazione. Uomini, dunque, certamente non così speciali e non così attentamente selezionati, ma – concedeva il giurista belga – ugualmente utili alla causa del progresso perché «l'armée permanente du droit et de la justice ne saurait jamais être trop nombreuse». Rolin-Jaequemyns rimaneva fedele alle sue posizioni e ricordava la dimensione squisitamente giuridico-scientifica della sua creatura, e con essa l'esclusività di un gruppo selezionato con una salda formazione giuridica a porsi come interprete dell'opinione pubblica. Non rinunciava però neppure in quell'occasione ufficiale ad esprimere le sue perplessità sulla riuscita del progetto dell'*International Code Committee*. L'ammirazione che egli dichiarava di provare verso i promotori americani era infatti un'«admiration mêlée d'inquietude». Così insormontabili erano gli ostacoli che si frapponevano alla redazione di un codice di diritto internazionale che non gli sembrava un caso che l'*International Code Committee* fosse stato fondato in America «où tant de choses ont réussi que tout a fini par y paraître facile»⁵⁰.

bekannteren Maßen ihre Meinungen scharf vertheidigen, hat man sich schießlich immer zu einigen gewußt».

⁴⁸ J.C. Bluntschli, *Denkwürdiges*, cit., Bd. 3, p. 383.

⁴⁹ Si ricordi che mentre Visschers era il presidente effettivo della Conferenza (ma quello onorario rimaneva Field), erano membri dell'Istituto i tre vicepresidenti, Mancini, Bluntschli, Montague Bernard (il quarto era il francese Gerard), il segretario generale, de Laveleye e uno dei due segretari aggiunti, Calvo (l'altro era l'avvocato belga Prins). Alla conferenza aveva partecipato anche Pierantoni.

⁵⁰ «Mais ils voient d'un autre côté – aggiungeva Rolin Jaequemyns, *Communications*, cit., p. 697-698; 701 – parmi les promoteurs et les adhérents de cette réunion, des noms si illustres dans la science, des hommes dont les travaux ont été couronnés de si sérieux résultats, qu'ils sont parfaitement rassurés sur l'esprit qui présidera à ces débats».

Non sappiamo come venne accolto l'intervento di Rolin-Jaequemyns dal pubblico riunito nell'Hôtel de Ville di Bruxelles; sappiamo però che la definizione dei rapporti tra Istituto e Conferenza non era agevole e preoccupava anche gli organizzatori di quest'ultima e che parve necessario nominare una commissione per studiare il problema. Il testo, elaborato dalla commissione e approvato dall'assemblea, fu inviato all'Istituto. Esso dichiarava che la Conferenza si costituiva come assemblea permanente con il nome di *Association for the Reform and Codification of International Law* e prendeva atto che l'Istituto era un'associazione esclusivamente scientifica, composta nella quasi totalità da giuristi, avente tra i suoi scopi anche quello di sostenere i tentativi miranti a una codificazione graduale e progressiva del diritto delle genti⁵¹. La natura differente della Conferenza rispetto all'Istituto, dovuta alla presenza di uomini politici, pubblicisti, filantropi oltre ai giuristi, spiegava il suo approccio non soltanto giuridico, ma sensibile invece anche agli aspetti politici, sociali ed economici. Essa quindi si riservava di esaminare i lavori dell'Istituto e si proponeva, nel rispetto della reciproca indipendenza di dedicarsi, evitando duplicazioni, «a tutti i lavori che giudicasse necessari, e di agire [...] nel modo che le sembrerà più favorevole allo svolgimento delle relazioni pacifiche tra i popoli e al progresso della civiltà internazionale»⁵².

⁵¹ Nell'art. 3 dello statuto dell'Istituto si legge: «L'Istituto sceglie liberamente i suoi membri effettivi fra gli uomini di diverse nazioni, che hanno reso al diritto internazionale servizi eminenti nel dominio della teoria o della pratica». E nell'art 6: «i diplomatici in servizio attivo non possono essere nominati membri dell'Istituto».

⁵² Le risoluzioni adottate dalla Conferenza furono le seguenti (*Conference internationale pour la Réforme et la Codification du Droit des Gens, compte rendu présenté, le 25 octobre 1873*, par M. M.D. Dudley Field, Président du Comité d'initiative américain, Paris, Debons, 1873, in MCRR, Pierantoni, B. 779, 5, 6): «La Conference déclare qu'un Code international, définissant avec toute la précision possible les droits et les devoirs des nations et leurs membres, est éminemment désirable dans l'intérêt de la paix, des bons rapports et de la prospérité commune. En conséquence, elle est d'avis que rien ne doit être négligé pour arriver à la préparation et à l'adoption de ce Code. La Conference réserve la question de savoir jusqu'à quel point la Codification du Droit des Gens devrait être simplement scientifique, et jusqu'à quel point elle devrait être incorporée dans les traités ou conventions formellement acceptées par les États souverains». Quest'ultimo periodo era il testo di un emendamento proposto da Montague Bernard che insieme a Bluntschli aveva condiviso le perplessità manifestate da Rolin-Jaequemyns sulla possibilità di una codificazione del diritto internazionale; in questo senso anche James Lorimer, *Leçon sur l'Institut de droit international*, 4.11.1873, in «Revue de droit international et législation comparée», VI, 1874, p. 171; cfr. sempre I. Abrams, *The Emergence of the International Law Societies*, cit., pp. 376-377. Anche la seconda risoluzione avente ad oggetto gli arbitrati fu adottata dopo una discussione accesa e fu in gran parte il frutto, ricorda A. Pierantoni, *La riforma del diritto delle genti*, cit., p. 75, della mediazione di Mancini tra le aspirazioni di Richard e Passy e le resistenze di Montague Bernard. «La Conference déclare qu'elle regarde l'arbitrage comme le moyen essentiellement juste, raisonnable, et même obligatoire pour les nations, de terminer les différends internationaux qui ne peuvent être réglés par voie de négociation. Elle s'abstient d'affirmer que dans tous les cas sans exception ce moyen

Bluntschli riportò una positiva impressione dallo svolgimento dei lavori e apprezzò la dichiarazione finale della Conferenza, scorgendovi le indicazioni per una corretta definizione dei rapporti tra le due istituzioni. Il riconoscimento della loro autonomia rispettiva gli sembrava però avviarne le attività piuttosto nel segno della concorrenza che del sostegno e del completamento reciproco. «C'era infatti il pericolo – ammetteva – che entrambe le conferenze, invece di completarsi a vicenda, finissero per contrapporsi e che, nonostante le nobili intenzioni degli organizzatori, da ciò derivasse una confusione dell'opinione pubblica piuttosto che un progresso del diritto internazionale»⁵³.

Il problema era dunque l'opinione pubblica e lo scontro verteva, come aveva colto sin dall'inizio Rolin-Jaequemyns su chi dovesse assumersi il compito di ascoltarne la voce e rappresentarne le istanze, raggiungendo un'autorità morale tale da poter influenzare le scelte politiche dei governi occidentali. Un nucleo ristretto di giuristi o un gruppo più ampio in cui la componente giuridica sarebbe stata affiancata da politici, economisti, diplomatici, filantropi? Questo scontro produceva confusione e rinviava, per Bluntschli, ad un altro aspetto particolarmente delicato che la diversa composizione delle due associazioni lasciava trasparire. L'Istituto voleva essere una risposta alla violenza dello scontro franco-prussiano, uno spazio di pace e di riflessione scientifica, lontano dai tumulti delle passioni e dal fragore dei cannoni. Ma la guerra aveva lasciato ferite profonde e aveva condizionato la storia stessa dell'Istituto.

Nel febbraio del 1873 Rolin-Jaequemyns, in una lettera a Bluntschli, aveva lamentato che lo stato di tensione tra i due paesi aveva inquinato anche le relazioni scientifiche e confessato la sua sorpresa nel vedere un uomo come Laboulaye «portare al più alto livello di esaltazione i sentimenti popolari di odio nazionale e di divorzio scientifico dalla Germania»⁵⁴. L'assenza di un protagonista della vita politica e giuridica francese come Édouard Lefebvre de Laboulaye tra i fondatori dell'Istituto aveva amareggiato Rolin-Jaequemyns cui erano mancati inizialmente «quattro nomi francesi, forti rispettabili che avessero reso dei servizi al diritto internazionale» e che potessero bilanciare l'autorevolezza dei giuristi tedeschi presenti. La componente transalpina alla fine risultò essere la più numerosa.

peut être appliqué. Mais elle croit que ces exceptions sont rares. Et elle est d'avis qu'aucun différend ne doit être considéré comme insoluble qu'après un délai suffisant, et après qu'on aura épuisé tous les moyens pacifiques de le régler».

⁵³ J.C. Bluntschli, *Das genter Institut*, cit., p. 290.

⁵⁴ La lettera inviata il 5.02.1873 era una risposta ad una missiva di Bluntschli del 22.11.1872, edita in J.C. Bluntschli, *Denkwürdiges*, cit., Bd. 3, p. 327

Nessun francese, però, partecipò alla fondazione dell'Istituto, inducendo la sensazione che fosse stata una scelta voluta o imposta dal carattere eccessivamente tedesco dell'iniziativa⁵⁵.

Bluntschli non mancò di sottolineare dalle pagine della rivista *Die Gegenwart* i pericoli di quella assenza, ma allo stesso tempo difese lo spirito delle due conferenze, negò con forza, tanto, che l'Istituto di Gand fosse un'emanazione della «politica e dello spirito tedesco», quanto, che la conferenza di Bruxelles esprimesse tendenze filo-francesi, e bollò come espressione di *Parteisucht* le tesi che sostenevano il contrario.

Bisognava evitare quindi che l'incontro di Bruxelles venisse disertato dai giuristi tedeschi. Il rischio era reale e i timori del comitato organizzatore americano del tutto giustificati. Alla fine fu proprio Bluntschli la soluzione. Il giurista, svizzero di nascita ma ormai da molti anni politicamente e giuridicamente attivo in Germania, accettò di partecipare all'incontro, assumendo su di sé l'onere di rappresentare la componente tedesca. All'inizio non ne aveva «alcuna voglia», confessò nei suoi ricordi. Ma poi, consapevole della necessità di chiarire e migliorare i rapporti tra Istituto e Conferenza e soprattutto preoccupato che la defezione dei giuristi tedeschi potesse essere letta dall'opinione pubblica europea come la conseguenza di un contrasto politico irrisolvibile, si decise a partire per Bruxelles⁵⁶.

⁵⁵ I giuristi tedeschi erano Heffter, Holtzendorff, Goldschmitt. I francesi, invece erano Cauchy, Drouyn de Lhuys, Hautefeuille, Lucas, Massé, Vergé e Esquirou de Parieu, nominato con Bluntschli vicepresidente.

⁵⁶ J.C. Bluntschli, *Denkwürdiges*, cit., Bd. 3, p. 338; Id., *Das genter Institut*, cit., p. 290. Accenna alle perplessità di Bluntschli anche Rolin-Jaequemyns in una lettera inviata a Mancini il 3.10.1873 (MCCR, fondo Mancini, B. 858, 15, 9), «Bluntschli m'écrit aussi (oltre a Holtzendorff) qu'il ne pourra venir. Il n'a pas été satisfait de ne voir faire aucune mention de l'Institut dans le dernier document émané de MM. Miles, Field, Visschers».

